



# COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645972

e-mail: [tributi@comune.pasiandiprato.ud.it](mailto:tributi@comune.pasiandiprato.ud.it)

internet: [www.pasian.it](http://www.pasian.it)

pec: [ragioneria@pec.pasian.it](mailto:ragioneria@pec.pasian.it)

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### PER LA GESTIONE DEL

## SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

---

### INDICE

Articolo 1	Oggetto del servizio
Articolo 2	Durata del servizio
Articolo 3	Compiti del broker
Articolo 4	Compiti dell'Ente
Articolo 5	Valore dell'appalto
Articolo 6	Compensi e riscossione dei premi
Articolo 7	Assicurazioni e responsabilità
Articolo 8	Garanzia definitiva
Articolo 9	Subappalto e cessione del contratto
Articolo 10	Penalità
Articolo 11	Rescissione contrattuale
Articolo 12	Spese di stipula e registrazione
Articolo 13	Domicilio delle parti
Articolo 14	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 15	Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali
Articolo 16	Codice di comportamento
Articolo 17	Trattamento dei dati personali
Articolo 18	Controversie

## **Articolo 1**

### **Oggetto del servizio**

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Pesian di Prato.

Il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta a carico del Comune alcun onere finanziario diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio in quanto il Broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle Compagnie Assicuratrici con le quali il Comune ha sottoscritto coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo. Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto dell'Ente o agire al di fuori dell'ambito operativo e al di fuori di prescrizioni o limitazioni contenute nel presente atto.

L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

Il servizio di Brokeraggio assicurativo, comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti prestazioni di servizi:

- a) analisi ed individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- b) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o nuove esigenze dell'Ente;
- d) fornitura di consulenza e assistenza continuativa per tutte le problematiche aventi riflessi di carattere assicurativo, direttamente o indirettamente connesse al complesso delle attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni, con indicazione delle soluzioni ottimali adottabili, sotto il profilo sia tecnico che economico;
- e) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente;
- f) assistenza all'Ente nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con redazione della documentazione necessaria strutturata in base alle esigenze dell'Ente (specifici capitolati d'oneri) nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche;
- g) gestione dei sinistri attivi, sia in via amministrativa, che eventualmente tecnica, anche relativamente a quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico;
- h) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
- i) gestione dei sinistri passivi (anche relativamente a quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico), compresi i servizi di consulenza a favore dei cittadini da svolgersi presso la Sede comunale, in giornate da concordarsi; valutare, anche con i danneggiati direttamente interessati, lo stato delle pratiche in sinistri di Responsabilità Civile verso Terzi;
- j) invio della situazione dei sinistri di "r.c. terzi/dipendenti", con l'indicazione della causale, dello "stato" degli stessi (aperti, chiusi o senza seguito) nonché l'entità gli importi pagati e/o riservati;
- k) collegamento on-line con il "sistema informativo" del broker al fine di accedere in tempo reale alla consultazione dello stesso per una miglior gestione del programma assicurativo e dei sinistri.

## **Articolo 2**

### **Durata del servizio**

Il servizio ha effetto a decorrere dalla data del 01.10.2022 al 31.07.2027.

Non è prevista l'opzione del rinnovo.

Ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di

un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **Articolo 3**

#### **Compiti del broker**

Nel rapporto contrattuale instaurato con il presente atto il broker dovrà:

- predisporre il materiale necessario agli uffici dell'Ente per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi dell'Ente;
- attenersi scrupolosamente alle direttive dell'Ente.
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati (con cadenza come da offerta di gara), anche finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi dell'Ente.
- sostenere tutti i costi relativi allo svolgimento del servizio;
- eseguire le prestazioni oggetto del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nell'esclusivo interesse dell'Ente. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del broker, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il broker non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente;
- fornire continuativamente l'assistenza e la consulenza necessarie al personale dedicato dell'Ente;
- mettere a disposizione dell'Ente tutta la documentazione relativa alla gestione del servizio;
- mettere a disposizione dell'Ente uno o più referenti dedicati (con adeguata formazione ed esperienza atta a garantire il corretto svolgimento del servizio) alla gestione delle gare assicurative, alla gestione dei contratti assicurativi, alla gestione dei sinistri. I referenti (o loro sostituti) dovranno essere reperibili tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario d'ufficio. (come da offerta di gara)
- utilizzare una casella P.E.C. per l'inoltro e il ricevimento delle comunicazioni inerenti le pratiche di sinistro e quelle relative ai documenti contrattuali delle compagnie (appendici, regolazioni, ecc.);
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di nominativo e/o recapito dei dipendenti che normalmente si interfacciano con il personale dell'Ente nello svolgimento del servizio, ed entro sette giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, le variazioni della composizione societaria e della struttura organizzativa.
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti di polizza dell'Ente;
- attenersi alle disposizioni di cui al "Contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR)".

L'Ente pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale.

Il broker, in relazione a danni subiti dall'Ente e coperti da polizze, assisterà l'Ente stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.

### **Articolo 4**

#### **Compiti dell'Ente**

L'Ente dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

In particolare l'Ente dovrà segnalare al broker:

- le modifiche al patrimonio interessato dalle polizze;
- le comunicazioni riguardanti danni sul patrimonio assicurato;
- le comunicazioni riguardanti danni coperti da polizze sulla responsabilità civile o altro.

## **Articolo 5**

### **Valore dell'appalto**

Lo svolgimento di tutte le attività di brokeraggio non comporterà per il Comune di Pesian di Prato alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quanto altro.

Il compenso per il broker sarà remunerato per il tramite delle compagnie affidatarie delle coperture assicurative.

Per tale motivazione, il valore stimato del servizio, ai soli fini dell'individuazione della disciplina ai sensi del codice dei contratti, è di Euro 22.200,00 calcolati sulla base dei premi annui, moltiplicato per la durata dell'appalto e diviso per la provvigione media presunta ( $46.104,34 \times (5 \text{ anni e } 4 \text{ mesi}) = 5,33 \times 9\% =$  euro 22.116,25 arrotondato a € 22.200,00).

Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, esclude l'esistenza di rischi interferenziali e dunque l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

## **Articolo 6**

### **Compensi e riscossione dei premi**

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attività di cui alla presente atto, è svolta dal broker senza pretendere alcun corrispettivo, in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate o prorogate le coperture di questo Ente. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1758 c.c. per l'Ente anche se, per esigenze commerciali delle Compagnie, i contratti dovranno essere appoggiati ad agenzie assicurative locali.

E' posta a carico del broker la riscossione dei premi di assicurazione relativi ai rapporti assicurativi. L'Ente pertanto provvederà alla liquidazione dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici per il tramite del broker.

## **Articolo 7**

### **Assicurazioni e responsabilità**

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dalla presente atto, tutelando in ogni caso l'interesse dell'Ente.

Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente atto.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

L'Ente avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza dell'Ente, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Verificandosi le ipotesi indicate al precedente comma, il contratto è risolto di diritto ed l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 8**

### **Garanzia definitiva**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato del servizio per i cinque anni, (determinato ai soli fini dell'individuazione della disciplina ai sensi del codice dei contratti) che è di Euro 22.200,00. La garanzia avrà quindi l'importo di Euro 2.220,00 da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Subappalto e cessione del contratto**

Considerate la natura e le caratteristiche del servizio da svolgere sono vietati il subappalto e la cessione, totale o parziale, del contratto.

## **Articolo 10**

### **Penalità**

In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta tramite PEC, assegnando un termine che, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni da adempiere e indicherà le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie.

L'Ente verificherà l'adempimento delle prestazioni e il rispetto degli obblighi di cui sopra compilando apposito processo verbale. In caso di mancato adempimento l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e recidiva da un minimo di € 200,00 fino alla concorrenza della garanzia definitiva.

Resta salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno eventualmente subito.

## **Articolo 11**

### **Rescissione contrattuale**

L'Ente si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente atto.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con PEC indirizzata al broker, con indicazione di un termine per eventuali giustificazioni.

In tali casi resta fermo il diritto dell'Ente di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 12**

### **Spese di stipula e registrazione**

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione del presente atto ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del broker.

## **Articolo 13**

### **Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Comune ed il broker eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:

- Comune di Pasian di Prato – Via Roma, 46 – Pasian di Prato (UD)
- Broker \_\_\_\_\_.

## **Articolo 14**

### **Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. A tal fine comunica al Comune di Codroipo il conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati sopraindicati.

## **Articolo 15**

### **Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali**

Il broker è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti i relativi oneri.

E' altresì obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed tutti gli adempimenti riguardanti il rapporto di lavoro previsti dalle leggi e dai contratti di categoria in vigore.

## **Articolo 16**

### **Codice di comportamento**

Si intendono estese all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.

L'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'aggiudicatario copia del predetto codice.

Si estendono al broker ed ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Passignano di Prato”, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il broker e ai suoi collaboratori e dipendenti sono tenuti altresì ad osservare le misure contenute nel vigente piano di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Passignano di Prato.

## **Articolo 17**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, si rimanda a quanto indicato nel “Contratto di nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR)”.

## **Articolo 18**

### **Controversie**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato, degli atti di gara e del successivo contratto, organismo

responsabile delle procedure di ricorso è il TAR del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d'Italia n. 1 – 34100 Trieste.